COMUNE DI CONDOVE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Area Amministrativa

Piazza Martiri della Libertà n.7 10055 CONDOVE

Tel. 0119643102 Fax 0119644197

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI RESIDENTI NELLE BORGATE MONTANE E NELLE BORGATE POISATTO E GRANGETTA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2018/2019 – 2019/2020

(con possibilità di ripetizione del servizio per ulteriori n. 2 anni scolastici)

TITOLO I
ASPETTI GENERALI E PARTICOLARI DELL'APPALTO

Art. 1 -Oggetto e finalità.

1.1 -Oggetto dell'appalto è il servizio di trasporto scolastico degli alunni residenti nelle borgate montane, nonchè nelle borgate Poisatto e Grangetta, frequentanti le scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado ubicate nel territorio comunale. Trattasi di servizio pubblico consistente nel trasporto degli alunni dai luoghi di residenza alle scuole frequentate dai medesimi e viceversa. Il trasporto dovrà essere effettuato mediante l'utilizzo dello Scuolabus Comunale che verrà concesso in comodato d'uso gratuito e, in caso di guasto, con idoneo mezzo fornito dalla Ditta appaltatrice. L'appalto comprende altresì la messa a disposizione di una unità di personale, la fornitura del gasolio e le manutenzioni ordinarie e straordinarie del mezzo (escluse le manutenzioni delle seguenti parti: motore, cambio, differenziale, trasmissione, impianto elettrico e relative centraline, carrozzeria, interni).
1.2 -Il presente Capitolato individua gli impegni, gli obblighi, gli oneri ed i diritti delle parti. Tali obblighi concorrono a definire il quadro di riferimento per la conoscenza della presente procedura e del servizio oggetto dell'appalto.
1.3 -I rapporti tra le parti saranno successivamente regolati mediante stipulazione di atto pubblico conformemente alle previsioni ivi contenute.
1.4 -La finalità perseguita con il presente appalto è quella di offrire dei servizi ausiliari all'attività scolastica propriamente intesa allo scopo di permettere alla stessa il suo regolare e corretto svolgimento.

Art. 2 -Servizio aggiuntivo.

2.1 – L'oggetto descritto al precedente articolo si intende integrato con la previsione del servizio aggiuntivo relativo all'effettuazione di non più di n. 12 trasporti (andata/ritorno) per brevi uscite didattiche da garantire nel corso dell'anno scolastico interessato dall'appalto.
2.2 -Tali uscite didattiche potranno riguardare il territorio comunale o quello dei Comuni limitrofi, nel raggio di 50 Km, dovranno in ogni caso essere sempre preventivamente autorizzate dal Comune e non dovranno comportare onere economico alcuno né per il Comune, né per l'Istituto scolastico, né per gli utenti.
2.3 -Tali servizi aggiuntivi dovranno essere svolti con modalità e tempi tali da non interferire con l'ordinaria attività di cui all'art. 1
.

Art. 3 -Durata.

3.1 –Il servizio è affidato per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 con decorrenza dal primo giorno di scuola al 30 Giugno dell'anno successivo. E' prevista fin d'ora la possibilità di ripetizione del servizio per ulteriori due anni scolastici.
Qualora a Giugno non vi sia più necessità di trasporto per la scuola dell'infanzia il servizio verrà sospeso anticipatamente. Il servizio dovrà comunque essere assicurato in relazione al calendario scolastico generale ed alle particolari determinazioni delle locali istituzioni scolastiche.
3.2 -Il Comune si riserva la facoltà di chiedere, una volta intervenuta l'aggiudicazione ed in attesa della stipula del contratto, qualora ragioni di urgenza lo richiedano, l'attivazione del servizio con preavviso di almeno sette giorni e comunque nel rispetto di quanto contenuto nel presente Capitolato.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare alla Ditta appaltatrice, mediante procedura negoziata senza bando, servizi analoghi e/o complementari a quelli che formano oggetto del presente appalto, nei modi, termini e limiti di cui all'art. 63, comma 5, del Codice.

Art. 4 -Utenza e chilometraggio.

4.1 -L'utenza del servizio in oggetto è rappresentata dagli alunni residenti nelle borgate montane, nonché nelle borgate Poisatto e Grangetta, frequentanti le seguenti Scuole site nel Comune:

1) Scuola dell'Infanzia Paritaria Asilo Perodo – Via Roma 2
2) Scuola dell'Infanzia Statale Arcobaleno Gianni Rodari – Via Rodari 5
3) Scuola Primaria Statale Cosimo Bertacchi – Piazza Martiri della Libertà 3 e 5
4) Scuola Secondaria Statale di Primo Grado G.F.Re – Via Edmondo De Amicis 2

Il trasporto si intende dalle fermate lungo la strada provinciale e statale che conduce alle Frazioni e Borgate alle sedi scolastiche e viceversa.

Il servizio potrà essere usufruito solo dagli alunni in possesso di apposito documento di viaggio rilasciato dal Comune.

Come dato meramente indicativo si comunica che gli utenti sono mediamente n. 30 e che il numero dei chilometri annui, comprese le uscite didattiche, nell'ultimo triennio sono stati mediamente 16.000. Tali dati hanno valore meramente indicativo, utili per valutare il dimensionamento del servizio anche nelle loro variazioni da un anno all'altro e non costituiscono obbligo alcuno per il Comune.

Art. 5 - Soggetti ammessi alla gara. Requisiti

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del Codice nonché le imprese raggruppate ai sensi dell'art. 48 del Codice.

Requisiti di ordine generale:

- Insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80, commi 1, 2, 4, 5 del Codice che si intendono qui integralmente richiamati e trascritti.

Requisiti di idoneità professionale:

- Iscrizione per attività comprendente i servizi oggetto dell'appalto nel Registro Imprese presso la competente C.C.I.A.A. o in analogo registro dello Stato di appartenenza.
- Autorizzazione esercizio professione di trasportatore di persone su strada ed iscrizione al registro elettronico nazionale (REN), ai sensi del regolamento (CE) 1071/2009 e Decreto Dirigenziale Dipartimento Trasporti RD 291 del 25.11.2011.

Capacità tecniche e professionali:

- Avere svolto negli ultimi 2 anni scolastici (2016/17 – 2017/18) almeno n. 2 servizi analoghi, per un importo complessivo non inferiore al valore della presente gara (Iva esclusa).
- Avere in disponibilità almeno n. 1 autobus SOSTITUTIVO, idoneo, ai sensi di legge, all'effettuazione del servizio di trasporto scolastico, da impiegare in casi eccezionali per le sostituzioni. Detto mezzo dovrà possedere **caratteristiche analoghe** al mezzo concesso in comodato, tenuto conto delle caratteristiche territoriali del percorso.

I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere posseduti, pena esclusione, entro il termine di presentazione delle offerte e saranno verificati d'ufficio o mediante richiesta dei mezzi di prova ai sensi dell'art. 86 del Codice Contratti.

Art.6 – modalità di aggiudicazione

L'appalto sarà affidato mediante procedura negoziata ai sensi degli art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.50/2016, invitando a presentare offerta tutti gli operatori, in possesso dei requisiti richiesti, che abbiano presentato la manifestazione di interesse alla gara in argomento. L'aggiudicazione avverrà a favore dell'impresa invitata che avrà presentato l'offerta migliore con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art.95 c.3 lett c).

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare la congruità del prezzo nel caso di offerta anormalmente bassa.

Art. 7 – Valore del Contratto
L'importo presunto del contratto, posto a base di gara, è di € 50.200,00 ed è comprensivo di fornitura di carburante, manutenzioni ordinarie e straordinarie (escluse le manutenzioni delle seguenti parti: motore, cambio, differenziale, trasmissione, impianto elettrico e relative centraline, carrozzeria, interni), nonché dei servizi aggiuntivi di cui all'art. 2, pari ad € 25.100,00 oltre IVA 10% annui, fatto salvo il ribasso praticato dalla Ditta aggiudicataria
Dal secondo anno, su richiesta della Ditta, il costo annuo potrà essere adeguato agli Indici ISTAT.

TITOLO II
ASPETTI GENERALI E PARTICOLARI DEL SERVIZIO DI TRAPORTO SCOLASTICO

Art. 8 -Modalità di svolgimento del servizio.
8.1 -Il servizio di trasporto scolastico dovrà essere organizzato sulla base del calendario scolastico e delle autonome statuizioni delle autorità scolastiche locali nonché di tutto quanto richiamato e stabilito nel presente Capitolato; sono compresi i giorni di svolgimento degli esami finali della Scuola Secondaria di Primo Grado. Il servizio dovrà essere espletato dal lunedì al venerdì nel rigoroso rispetto degli orari di inizio e termine delle lezioni dei singoli plessi scolastici interessati dal tempo pieno e dal tempo prolungato, per un totale di n. 4 corse giornaliere. In particolare il servizio dovrà essere organizzato dalla Ditta appaltatrice con lo Scuolabus Comunale concesso in comodato gratuito e proprio personale, a suo rischio e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti il servizio stesso, nessuno escluso, garantendo il trasporto giornaliero di tutti gli utenti, evitando agli stessi una permanenza prolungata sui mezzi ed in modo da garantire l'arrivo a scuola con un ragionevole anticipo ed il prelievo per il ritorno con la massima sollecitudine possibile, il tutto compatibilmente con l'efficienza e l'economicità del servizio medesimo.
Il trasporto è contemporaneo per tutte e quattro le Scuole e si intende dalle fermate lungo la strada provinciale e statale che conduce alle Frazioni e Borgate alle sedi scolastiche e viceversa.
Qualora il numero dei richiedenti il servizio sia superiore ai posti a sedere dello Scuolabus il percorso verrà sdoppiato prevedendo un giro da e/o per le Borgate montane e un giro da e/o per le Borgate Poisatto e Grangetta, concordando con l'Istituto Comprensivo Statale ed Il Comune di Condove le modalità di svolgimento;

8.2 -Il servizio è strettamente funzionale alle esigenze dell'utenza; annualmente e comunque all'inizio di ciascun anno scolastico, il Comune, in relazione alle domande di ammissione già pervenute, individua, in collaborazione con il gestore del servizio, i percorsi da effettuare utilizzando come criterio principale l'ottimizzazione dei percorsi e dei tempi di percorrenza.

8.3 -I percorsi, stabiliti come al precedente punto 8.1, data la particolare natura del servizio e la specificità dell'utenza, dovranno essere obbligatoriamente adattati anche in ragione di eventuali nuovi utenti che dovessero aggiungersi nel corso dell'anno scolastico, previa verifica di ammissibilità da parte del Comune. In ogni caso gli itinerari, le località, le fermate, gli orari, il numero degli utenti ed il chilometraggio giornaliero potranno subire variazioni, in aumento o in diminuzione, in ogni momento al verificarsi di esigenze la cui soddisfazione sia funzionale a favorire l'adempimento della frequenza scolastica. L'impresa affidataria, in spirito di fattiva collaborazione, ha l'obbligo di adeguarsi, in corso di rapporto, alle modifiche ed integrazioni al programma di esercizio che il Comune ritenga di dover adottare per quanto sopra detto. In tal senso la Ditta accetta che il servizio possa subire variazioni quantitative anche rilevanti senza nulla pretendere al riguardo.

8.4 -Il servizio oggetto di affidamento è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e quindi non può essere né sospeso né abbandonato. L'autista dovrà garantire, con la diligenza del buon padre

di famiglia, il servizio di sorveglianza degli alunni durante il trasporto, comprese le fasi di salita e discesa. L'eventuale messa a disposizione dell'accompagnatore non è oggetto del presente affidamento. In ogni caso all'arrivo alla scuola il trasportatore ha l'obbligo di accertarsi che gli utenti entrino nella scuola o vi sia personale addetto all'accoglienza.

Art. 9 -Modifiche del programma di esercizio per scioperi o eventi straordinari ed imprevedibili

9.1 – Il servizio deve essere svolto con continuità, salvo interruzioni dovute a casi di forza maggiore o calamità naturali non prevedibili e non imputabili alle parti. In tali casi l'Impresa affidataria si impegna a riattivare il servizio nel più breve tempo possibile anche ricorrendo a modalità alternative o sostitutive d'esercizio, dandone comunque comunicazione preventiva al Comune ed alla utenza.

9.2 -In caso di sciopero l'Impresa affidataria è tenuta al rispetto della L. 146/1990 e s.m.i. e della normativa applicabile, con l'onere di preventiva ed adeguata comunicazione al Comune e all'utenza.

9.3 -In caso di sciopero del personale docente o scolastico in generale, l'Impresa affidataria è tenuta in ogni caso a garantire il servizio in oggetto, salvo diversa decisione assunta e comunicata dal Comune, anche solo telefonicamente, entro il giorno precedente.

9.4 -In caso di uscita anticipata o ingressi posticipati per esigenze scolastiche, l'Impresa affidataria, preavvisata entro il giorno precedente, dovrà garantire comunque il servizio.

9.5 -In caso di mancata esecuzione del servizio per cause diverse da quelle previste nel presente articolo, il Comune si riserva la facoltà di assicurare la continuità del servizio anche mediante il ricorso ad altre imprese, con piena rivalsa per le spese sostenute sull'impresa inadempiente.

Art. 10 –Veicoli da adibire al servizio – Concessione in Comodato d'uso

10.1 – Il trasporto dovrà essere effettuato mediante l'utilizzo dello Scuolabus Comunale, che verrà concesso in comodato d'uso gratuito:

Autobus privato trasporto di persone IVECO A50/E4/30/A – posti 29 + autista - immatricolato 09.10.2009 - km effettivi alla data odierna 84.300=

All'atto della consegna del mezzo e del successivo ritiro, verrà redatto apposito verbale sullo stato di consistenza e di manutenzione del medesimo, firmato dal Responsabile Comunale e dal Responsabile incaricato dalla Ditta appaltatrice.

10.2 - La Ditta dovrà dichiarare il possesso di un veicolo sostitutivo, con analoghe caratteristiche di quello concesso in comodato, per eventuali esigenze di sostituzione. Detto mezzo dovrà essere idoneo ed omologato per il trasporto scolastico oggetto del presente capitolato, con capienze adeguate allo svolgimento del servizio, le cui caratteristiche tecniche siano conformi alle norme vigenti nonché in regola con ogni disposizione in tema di autoveicoli adibiti al trasporto di persone ed in particolare con quanto stabilito nel D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dal relativo regolamento di attuazione.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di effettuare periodiche ispezioni per accertare lo stato di manutenzione dell'automezzo di proprietà e di ordinare tutte le riparazioni e sostituzioni che riterrà necessarie e che dovranno essere effettuate nel più breve tempo possibile. L'Amministrazione Comunale si riserva, inoltre il diritto di effettuare periodiche ispezioni per accertare l'idoneità del mezzo sostitutivo in uso.

La Ditta appaltatrice deve sottostare a tutte le ispezioni e i controlli dell'Ispettorato della Motorizzazione Civile e del personale comunale preposto e adottare tutte le misure di sicurezza che venissero prescritte.

Art. 11 – Personale impiegato nel servizio

11.1 – L'impresa affidataria è tenuta ad applicare la "clausola sociale";

11.2 – dovrà essere garantito l'impiego di personale di provata capacità, onestà e moralità nonché idoneo, da un punto di vista professionale, allo svolgimento di tale servizio con riferimento a tutta la normativa applicabile in materia; in particolare si fa riferimento al possesso della prescritta patente di guida di tipo "D" e del Certificato di Qualificazione del Conducente (trasporto persone). Si fa

inoltre specifico ed espresso richiamo agli oneri di controllo preventivo, nei limiti di legge, atti a verificare l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti da parte del personale impiegato o altre cause che potrebbero compromettere la sicurezza degli utenti.
11.3 – L'impresa affidataria è tenuta a comunicare, prima dell'inizio del servizio per ciascun anno scolastico interessato, l'elenco nominativo del personale impiegato nonché ogni eventuale variazione, anche temporanea, al riguardo. L'impresa è tenuta altresì a comunicare, prima dell'inizio del servizio, il nominativo di un referente al quale sarà demandato il compito di rapportarsi con gli uffici comunali.
11.4 -Il personale in servizio dovrà essere identificabile mediante un tesserino di riconoscimento munito di foto e recante la scritta "Servizio Trasporto Scolastico -Comune di Condove", rilasciato a cura e spese dell'Impresa affidataria e da indossare in modo ben visibile.
11.5 – L'Impresa affidataria dovrà attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nel servizio oggetto del presente affidamento, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ed accordi integrativi.
11.6 – Il personale impiegato dovrà sempre osservare un contegno corretto, cortese, irreprensibile e rispettoso nei confronti dell'utenza o di chiunque altro venga in contatto con esso ed adottare ogni cautela o comportamento atto garantire la sicurezza degli utenti. Qualora ciò non dovesse accadere o comunque il personale impiegato si dimostrasse incapace o incompetente a svolgere il lavoro affidato, l'impresa è tenuta all'immediata sostituzione. L'impresa affidataria è tenuta altresì alla immediata sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo onde non arrecare alcun tipo di danno al servizio affidato.
11.7 – Sui veicoli adibiti al servizio non sono ammesse a viaggiare persone estranee al personale incaricato, salvo casi del tutto eccezionali e comunque sempre preventivamente autorizzati dal Comune.
11.8 – Ogni e qualsiasi onere amministrativo, previdenziale, assistenziale ed assicurativo nei confronti del personale impiegato è ad esclusivo e completo carico dell'impresa affidataria.

Art.12 – Assicurazioni
12.1 – L'impresa affidataria si assume ogni responsabilità, civile e penale, per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per cause connesse, derivassero al Comune o a terzi, persone o cose. A tale scopo l'impresa dovrà contrarre e dimostrare di aver contratto, prima della firma del contratto, adeguate polizze assicurative contro i rischi inerenti la gestione del servizio per tutta la durata dello stesso; in particolare si richiede:
− polizza di assicurazione che copra tutti i rischi di Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) per tutti i veicoli adibiti al servizio oggetto dell'appalto, con un massimale non inferiore a € 30.000.000,00 (trentamilioni/00);
− polizza di assicurazione a garanzia dei rischi per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), con un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00) e dovrà comprendere, oltre alle normali condizioni previste dalla normativa vigente in materia, anche la copertura per infortunio in salita ed in discesa degli utenti.
12.2 – I massimali previsti nelle polizze non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dall'affidatario sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti del Comune. L'impresa si impegna, comunque ed in ogni caso, ad esonerare il Comune da qualsiasi responsabilità verso il personale a qualsiasi titolo impiegato, nonché verso i terzi per danni a persone o a cose, che dovessero verificarsi in dipendenza dallo svolgimento del presente servizio.
12.3 – Il Comune si intende sollevato, inoltre, da ogni responsabilità in ordine all'eventuale inosservanza delle norme di viabilità o di trasporto persone.
12.4 -Per i danni eventualmente causati dagli utenti ai mezzi, l'Impresa affidataria è tenuta a rivalersi direttamente sugli esercenti la patria potestà, senza possibilità di rivalsa alcuna nei confronti del Comune.

Art. 13 - Cauzione definitiva. Contratto

13.1 - A garanzia dell'esecuzione del contratto l'Impresa aggiudicataria deve costituire, a titolo di cauzione definitiva, una garanzia fideiussoria in misura non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, con le modalità indicate all'articolo 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

L'importo della garanzia può essere ridotto qualora ricorrano le casistiche di cui all'art. 93 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di domanda di ammissione alla gara, il possesso del requisito e lo documenta mediante la presentazione di copia conforme all'originale della certificazione di qualità.

La garanzia fideiussoria deve essere stipulata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D. Lgs. n. 385/1993 e s.m.i., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie ed autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Nei casi di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dalla Ditta e fatti salvi i maggiori diritti del Comune, l'Amministrazione Comunale procederà all'incameramento della cauzione suddetta con semplice atto amministrativo ed avrà diritto al rimborso delle spese che dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto dell'appaltatore, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio.

Resta salvo per l'Amministrazione Comunale l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La Ditta è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione Comunale avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La mancata costituzione della cauzione determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante.

13.2 - L'affidatario dovrà sottoscrivere il contratto regolante i rapporti tra le parti, ai sensi delle disposizioni di legge, entro il termine fissato dal Comune. Ove tale termine non venga rispettato, senza giustificati motivi, il Comune potrà dichiarare unilateralmente l'impresa decaduta dall'aggiudicazione ed aggiudicare quindi il servizio all'impresa che abbia presentato la successiva migliore offerta.

13.3 -Tutte le spese accessorie, relative e consequenziali il contratto, nessuna esclusa, tasse, imposte, tasse di registro e diritti di segreteria sono a carico dell'affidatario.

_Art. 14 -Prevenzione, sicurezza e antinfortunistica

La Ditta dovrà attuare l'osservanza delle norme, che si intendono qui tutte richiamate, derivanti dalla vigente normativa relativa alla sicurezza, alla prevenzione infortuni sul lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali ed ad ogni altra disposizione vigente per la tutela materiale dei lavoratori e dei fruitori del servizio.

In particolare la Ditta dovrà attuare l'osservanza di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e protezione dei rischi lavorativi con idonee misure tecniche, organizzative e procedurali.

Art. 15 – Obblighi a carico dell'impresa affidataria

Nell'espletamento del servizio l'impresa affidataria è tenuta ad improntare il proprio comportamento alla massima diligenza in generale e all'adempimento, in particolare e non in via esclusiva, dei seguenti principali obblighi:

a) garantire l'effettuazione del servizio esclusivamente con mezzi idonei a norma delle vigenti disposizioni in materia, assicurandone la piena efficienza, funzionalità e decoro;

b) garantire l'effettuazione del servizio mediante personale idoneo e qualificato a norma di legge;

c) rispettare il limite massimo di utenti trasportabili su ciascun mezzo utilizzato e trasportare unicamente gli alunni iscritti al servizio;

d) sorvegliare gli utenti durante il trasporto e durante le fasi di salita e discesa;

e) accertarsi che gli utenti, all'atto della discesa, entrino nella scuola o vi sia personale addetto all'accoglienza ed accertarsi che gli utenti della corsa di andata corrispondano a quelli della corsa di ritorno, fatte salve diverse comunicazioni delle famiglie;
f) effettuare una periodica pulizia interna ed esterna dei mezzi al fine di mantenere idonee condizioni igieniche e lo stato di decoro dei mezzi;
g) provvedere alla copertura assicurativa dell'eventuale mezzo sostitutivo impiegato;
h) rispondere di ogni danno che dovesse verificarsi a persone o cose durante lo svolgimento del servizio, esonerando da ogni e qualsiasi responsabilità il Comune;
i) rispettare ogni altro obbligo posto a proprio carico dalla normativa vigente ed applicabile e dal presente Capitolato.
l) Rifornire il mezzo del carburante necessario ad effettuare il trasporto scolastico e le uscite didattiche di cui all'art. 2;
m) garantire la manutenzione ordinaria (cambio olio, cambio gomme, revisione annuale, pastiglie freni, cambio lampadine, ecc) e straordinaria (escluse le manutenzioni delle seguenti parti: motore, cambio, differenziale, trasmissione, impianto elettrico e relative centraline, carrozzeria, interni) dello scuolabus comunale;
n) Osservare ogni altro obbligo previsto dal presente capitolato e dalla normativa vigente in materia.

Art. 16 - Oneri a carico del Comune di Condove
Spetta al Comune di Condove:

1) Raccogliere le iscrizioni al servizio, acquisire le quote dovute dalle famiglie e predisporre l'elenco degli utenti da consegnare alla Ditta incaricata;
2) Il pagamento del bollo e dell'assicurazione del mezzo;
3) Mettere a disposizione della Ditta un sito per il rimessaggio dello Scuolabus;
4) L'eventuale incarico per la sorveglianza sullo scuolabus;

Art. 17 – Trattamento dati
L'impresa aggiudicataria, ai sensi del vigente Regolamento UE 2016/679 e con riferimento alle attività rientranti nel servizio oggetto dell'appalto, è nominata responsabile del trattamento dei dati concernenti gli utenti del servizio stesso e comunque conferiti. L'impresa è autorizzata a svolgere tutti i trattamenti dei dati necessari per l'espletamento del servizio, sia in forma cartacea che elettronica, nel rispetto delle disposizioni normative e con particolare riferimento alla liceità, correttezza, riservatezza e misure di sicurezza. L'impresa non è autorizzata a riprodurre, diffondere o comunicare a terzi i dati se non per le finalità sopra descritte. Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio o non conforme alle disposizioni normative, comporterà la piena ed esclusiva responsabilità dell'impresa. L'impresa è tenuta a rendere edotti i propri collaboratori e operatori delle suddette norme fermo restando che gli stessi operano sotto la sua diretta responsabilità.

TITOLO III
ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 18 – Controlli
Sono preposti al controllo i competenti Uffici comunali nonché eventuali altre strutture e/o consulenti specializzati all'uopo incaricati dal Comune.
Potranno essere effettuati, senza preavviso alcuno, tutti i controlli ritenuti necessari al fine di verificare e valutare l'esatto adempimento delle prestazioni dovute; a seguito degli stessi il Comune potrà far pervenire per iscritto all'impresa affidataria contestazioni o rilievi e le eventuali prescrizioni a cui la stessa è chiamata ad uniformarsi entro il termine stabilito. L'impresa, dal canto suo, potrà presentare, sempre per iscritto, le proprie conseguenti controdeduzioni od osservazioni, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della contestazione.

Art. 19 – Sanzioni

Nel caso di singole inadempienze contrattuali, il Comune avrà la facoltà di applicare una penale quantificata in un minimo di €. 100,00 ad un massimo di € 500,00 a seconda della gravità dell'infrazione rilevata, fatta espressamente salva la quantificazione dell'eventuale maggior danno da risarcire.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale la Ditta Appaltatrice avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione. Il Comune, nel caso valuti positivamente le controdeduzioni presentate dalla Ditta Appaltatrice, ne dà comunicazione alla stessa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse; in caso contrario, le deduzioni si intendono non accolte e viene comunicato l'ammontare della penale.

Più specificatamente e a titolo meramente esemplificativo, le manchevolezze che possono dar motivo a penalità o, se ripetute, a risoluzione sono:

- sospensione o abbandono del servizio affidato, salvo comprovate cause di forza maggiore;
- ritardi nello svolgimento del servizio;
- mancato rispetto degli itinerari e degli orari previsti dal piano annuale di trasporto alunni;
- uso improprio dell'automezzo adibito al servizio di trasporto scolastico;
- mancata presentazione o ritardo nella presentazione delle certificazioni e della documentazione da esibire secondo quanto previsto nel presente Capitolato;
- mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e gravi violazioni del Codice della Strada;
- impedimento in qualsiasi modo dell'esercizio del potere di controllo da parte del Comune;
- violazione dell'obbligo di sollevare e tenere indenne l'ente appaltante da qualsiasi azione o pretesa di terzi.

Art. 20 -Risoluzione del contratto

20.1 Il contratto sarà risolto durante il periodo della sua efficacia qualora ricorrano i casi previsti dall'art. 108 del D.Leg. n. 50/2016;

20.2 -Oltre a quanto stabilito genericamente dall'art. 1453 C.C. ed a quanto previsto in altri articoli del presente Capitolato, costituiscono altresì motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento con incameramento della cauzione, ai sensi dell'art. 1456 C.C., le seguenti ipotesi:

a. cessione del contratto, cessione di azienda o di ramo di azienda, atti di trasformazione a seguito dei quali l'Impresa perda la propria identità giuridica, a meno che ciò non venga valutato diversamente dal Comune;

b. apertura di una procedura di fallimento;

c. grave inosservanza delle norme e delle prescrizioni in tema di sicurezza con particolare riferimento ai mezzi utilizzati;

d. abbandono o interruzione non motivata del servizio o mancato suo inizio;

e. grave negligenza o irregolarità nell'espletamento del servizio;

f. grave violazione e/o inosservanza delle disposizioni legislative, regolamentari o del presente Capitolato;

g. ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto.

20.3 -E' facoltà del Comune dichiarare, a suo insindacabile e motivato giudizio, risolto il contratto con la sola notizia del relativo provvedimento amministrativo a mezzo PEC. Qualora il Comune si avvalga della clausola risolutiva espressa, lo stesso si rivarrà sulla Ditta aggiudicataria a titolo di risarcimento dei danni eventualmente subiti mediante l'incameramento totale o parziale della cauzione e fatto salvo il recupero delle maggiori somme e senza che la Ditta possa vantare alcuna pretesa.

20.4 -Nei casi di cui ai precedenti commi è facoltà del Comune procedere allo scorrimento della graduatoria approvata in sede di aggiudicazione fatto salvo l'obbligo della Impresa, se richiesta, di assicurare il servizio fino al subingresso del nuovo affidatario

.

Art. 21 -Recesso unilaterale da parte dell'affidatario

Qualora l'affidatario dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo o giusta causa, il Comune si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo a titolo di penale. Verrà inoltre addebitata all'affidatario, a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa derivante dall'assegnazione dei servizi ad altra ditta, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.

Art. 22 -Corrispettivo e modalità di pagamento

22.1 – Il corrispettivo a carico del Comune è determinato in relazione all'offerta economica formulata dall'Impresa affidataria ed espressa in forma di ribasso percentuale sul prezzo unitario posto a base d'asta.

22.2 -Il pagamento del dovuto avverrà in rate mensili posticipate dietro presentazione di regolare fattura che sarà liquidata entro il termine di trenta (30) giorni dal ricevimento da parte dell'Ufficio competente; tale termine potrà essere prorogato nel periodo di fine anno per le esigenze connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario. Si stabilisce fin d'ora che il Comune potrà rivalersi delle somme dovute per i titoli che le danno diritto, mediante apposita reversale di incasso da liquidarsi contestualmente al pagamento di una o più fatture.

22.3 -Nulla è dovuto in più e nulla può essere preteso dall'Impresa affidataria oltre a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 23 – Controversie e Foro competente

23.1 -In caso di controversia circa l'interpretazione e l'esecuzione del servizio, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della stessa. Ove non si addivenga all'accordo amichevole, ogni controversia resterà devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. A tale scopo si stabilisce la competenza esclusiva del Tribunale di Torino.

23.2 -In nessun caso l'insorgere di controversie in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del servizio potrà giustificare la sospensione, l'interruzione o il rifiuto dell'esecuzione dello stesso.

Art. 24 -Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato, si rinvia al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia, nessuna esclusa.

La Ditta è comunque tenuta al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e applicazione delle nuove normative.